

Statuto del Forum Provinciale del Terzo Settore di Mantova ETS

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede - Riconoscimento

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Forum Provinciale del Terzo Settore di Mantova", di seguito semplicemente "Forum", e assumerà la denominazione "Forum Provinciale del Terzo Settore di Mantova ETS" all'esito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha durata illimitata.
2. Il Forum ha sede legale in Mantova, via Montata, 2 A; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Mantova ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in altri Comuni della Provincia sono decisioni che competono al Coordinamento Provinciale.
3. Il Forum è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 ed dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Il Forum è riconosciuto dal relativo Forum Regionale del Terzo Settore; è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

1. Il Forum è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo settore previsti dalla L 106/16.
2. Il Forum ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore della Provincia a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.
3. Il Forum persegue lo scopo di:
 - a) Promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

- umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art 2 e 3 Cost.).
- b) Promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
 - c) Favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
 - d) Impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
 - e) Contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
 - f) Esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
 - g) Sostenere lo sviluppo degli enti del terzo settore, al fine di aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
 - h) Promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
 - i) Promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

Temp



ARTICOLO 3

Attività

1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum svolge, a livello provinciale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- m) svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

Conseguentemente può, a livello provinciale:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e delle istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
 - b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
 - c) svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
 - d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
 - e) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
 - f) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
 - g) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.
2. Il Forum può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Provinciale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D Lgs 117/17 art. 6)

ARTICOLO 4

Soci

- 1. Il Forum è aperto a tutte le organizzazioni di ambito provinciale.
- 2. Al Forum possono presentare richiesta di associazione gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché con ordinamento democratico, composto in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45 che promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”* contribuendo *“a rimuovere gli ostacoli di ordine*

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art 2 e 3 Cost).

3. Previa formale richiesta, possono essere iscritte nel Forum, senza necessità di verifiche di cui al comma 5, le articolazioni provinciali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 4 comma 1 lett. b i) dello Statuto Nazionale.
4. I requisiti di cui al comma 2 vengono verificati in sede di Assemblea provinciale, secondo i tempi stabiliti dall'Art. 9 del presente statuto.
5. La richiesta di associazione va presentata per iscritto al Coordinamento provinciale il quale svolge l'istruttoria, e la porta all'attenzione della Assemblea provinciale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea provinciale stessa, dandone comunicazione all'interessato entro 15 gg dalla deliberazione. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego l'ente può appellarsi, con lettera raccomandata o PEC, all'Assemblea provinciale per un nuovo esame della richiesta di associazione.
6. I soci si impegnano:
 - a. a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. ad adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;
 - c. al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo l'entità e le modalità previste dall'Assemblea provinciale.
7. I Soci del Forum si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
8. L'associazione al Forum è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.
9. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 punto b) accertata per due anni consecutivi, determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli enti aderenti.
10. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea provinciale con delibera motivata per:
 - a. morosità,
 - b. mancato rispetto delle norme statutarie,
 - c. comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all'art 6 comma 5. Nei casi b) e c), la procedura prevede che il Coordinamento provinciale può

Torino

Ver

Gi

deferire il socio al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria, contestazione e provvedimento motivato, può proporre all'Assemblea provinciale l'esclusione.

11. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
12. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

ARTICOLO 5

Quote di associazione

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva:
 - a. Soci che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4.
2. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea provinciale.
3. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento provinciale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea provinciale, l'esclusione dal Forum. Contro la decisione dell'Assemblea provinciale è possibile inoltrare ricorso al Collegio provinciale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

ARTICOLO 6

Enti Aderenti

1. Possono presentare richiesta di adesione al Forum, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea provinciale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti che operano nella Provincia, che, pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2, condividono i valori e le finalità e gli scopi del Forum, e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. Con tale adesione non si instaura alcun rapporto associativo.
2. La richiesta di adesione va presentata per iscritto al Coordinamento provinciale, il quale svolge l'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti, e la porta all'attenzione della Assemblea provinciale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea stessa, dandone comunicazione all'interessato. entro 15 gg dalla deliberazione
3. Gli enti aderenti possono:
 - a) partecipare all'Assemblea provinciale, senza diritto di voto;
 - b) partecipare alle attività delle eventuali Consulte, senza diritto di voto;
4. Gli enti aderenti si impegnano a:

- a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) il regolare versamento della quota di sostegno annuale, secondo l'entità e le modalità previste dalla Assemblea provinciale.
5. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea provinciale con delibera motivata per:
- a) morosità,
 - b) mancato rispetto delle norme statutarie,
 - c) comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.
- Nei casi a, b e c, la procedura prevede che il Coordinamento provinciale può proporre all'Assemblea provinciale l'esclusione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'ente aderente entro 15 gg. dalla deliberazione
6. L'ente aderente dimesso, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di adesione versata.
7. Gli enti aderenti sostengono i costi di funzionamento del Forum tramite il versamento di quote di adesione annuali stabilite secondo criteri, modalità e termini fissati dall'Assemblea provinciale.

ARTICOLO 7

Organi sociali

1. Sono organi del Forum:
 - a. l'Assemblea provinciale;
 - b. il Coordinamento provinciale;
 - c. il/la Portavoce provinciale;
 - d. l'Organo di controllo;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
 - f. il Collegio provinciale di Garanzia.

ARTICOLO 8

Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento provinciale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.
2. Qualora il Coordinamento provinciale non provveda, l'Assemblea provinciale è convocata dal Collegio provinciale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.
3. L'Assemblea provinciale è composta, con diritto di voto, da un/una rappresentante per ogni Socio.
4. Ogni Socio in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
5. Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio.

6. Partecipa ai lavori dell'Assemblea provinciale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.
7. L'Assemblea provinciale è presieduta dal/dalla Portavoce o da un/a suo/a delegato/a, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un/a Presidente per la seduta in corso. L'Assemblea elegge un/a segretario//a che ha il compito di redigere il verbale
8. Il/La Portavoce e il/la segretario/a devono essere fisicamente presenti alla riunione.
9. L'Assemblea provinciale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.
10. Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea provinciale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 9

Compiti dell'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale:
 - a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum provinciale del Terzo Settore, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
 - b) elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento provinciale e approvato dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:
 - I. il/la Portavoce provinciale;
 - II. da 5 a 13 componenti del Coordinamento provinciale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci
 - III. i componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta del Forum;
 - IV. il Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta del Forum;
 - V. i componenti del Collegio provinciale di Garanzia, qualora non ci si avvalga del Collegio di livello superiore.
 - c) sostituisce, i componenti del Coordinamento provinciale o il/la Portavoce che nel corso del mandato abbiano presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;
 - d) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento provinciale e/o al/alla Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al/alla Presidente del Collegio provinciale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei

Soci. L'Assemblea provinciale, nel corso della riunione, convocata dal/dalla Presidente del Collegio provinciale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;

- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all'articolo 4 e di enti Aderenti di cui all'articolo 6;
 - f) delibera sulla esclusione degli associati e degli aderenti;
 - g) approva annualmente il bilancio preventivo e d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) definisce l'entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;
 - j) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio provinciale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 14. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea regionale.
 - k) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
2. L'Assemblea provinciale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. I lavori dell'Assemblea provinciale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
4. L'assemblea provinciale straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione del Forum;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
5. La partecipazione all'Assemblea provinciale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- a) sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario/a.

Tomh

g. i.

ARTICOLO 10

Coordinamento provinciale

1. Il Coordinamento provinciale è composto secondo quanto previsto all'art 9 comma 1. Lett b) punti I e II.
2. I componenti del Coordinamento provinciale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea provinciale.
3. Il Coordinamento provinciale, su proposta del/della Portavoce, può nominare e revocare il/la Direttore/Direttrice.
4. Al Coordinamento provinciale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.
5. In particolare, è compito del Coordinamento provinciale:
 - a) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dando informazione alla prima assemblea utile.
 - c) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore del Forum;
6. Il Coordinamento provinciale può decidere di affidare ai propri componenti o a terzi incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.
7. Il Coordinamento provinciale è convocato dal/dalla Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento provinciale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
8. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
9. L'adunanza del Coordinamento provinciale è presieduta dal/dalla Portavoce provinciale o, in sua assenza, dal/dalla componente del Coordinamento provinciale più anziano/a di età.
10. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un/a Segretario/a, il/la quale redige il verbale, che deve essere firmato dal/dalla Portavoce provinciale o suo/a sostituto/a e dal/dalla Segretario/a.
11. Il/La Portavoce provinciale, o suo/a sostituto/a di cui al comma 9), e il/la segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
12. Il Coordinamento provinciale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso

Tony



strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce o suo/a sostituto/a e il/la segretario/a.

- 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 14. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
- 15. Su proposta del/della Portavoce provinciale, il Coordinamento provinciale può costituire un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro a un massimo di sei componenti del Coordinamento regionale, con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea provinciale e del Coordinamento provinciale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi. Alle riunioni del Comitato esecutivo, convocato e presieduto dal/dalla Portavoce, partecipa il/la Direttore/Direttrice.

ARTICOLO 11

Il/La Portavoce provinciale

- 1. Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento provinciale.
- 2. Il/La Portavoce esprime l'unità politica del Forum e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni provinciale.
- 3. Il/La Portavoce provinciale assicura la direzione delle attività del Forum così come definite dall'Assemblea provinciale e dal Coordinamento provinciale.
- 4. L'incarico di Portavoce provinciale non può essere ricoperto per più di 2 mandati.
- 5. In caso di impedimento o assenza temporanea del/della Portavoce provinciale, le sue funzioni sono assunte da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i componenti del Coordinamento provinciale.

6. In caso di dimissioni scritte o decadenza del/della Portavoce provinciale, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente del Coordinamento provinciale anagraficamente più anziano/a, sino alla elezione del/della nuovo/a Portavoce provinciale.

ARTICOLO 12

l'Organo di controllo

1. l'Assemblea provinciale può nominare, nei casi previsti dalla legge o per scelta un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. I componenti sono eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea provinciale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,
3. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell'organo di controllo.
4. E' regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Forum e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale del Forum e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro ed assolve a tutti gli altri compiti previsti dal Codice Civile.
7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Forum.
8. I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea regionale solo per giusta causa.
9. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea provinciale e il nuovo/a eletto/a rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea provinciale. Partecipano inoltre alle riunioni del

Temp

[Handwritten signature]

Coordinamento provinciale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

ARTICOLO 13

Revisore Legale

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato



ARTICOLO 14

Collegio provinciale di Garanzia

1. Il Collegio provinciale di Garanzia è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea provinciale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento provinciale e al Organo di Controllo.
2. Il Collegio provinciale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il/la Presidente.
3. Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio provinciale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea provinciale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum.
6. Il Collegio provinciale di Garanzia, su istanza del Coordinamento provinciale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea provinciale, con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio
7. La decisione del Collegio provinciale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento provinciale.
8. Il Collegio provinciale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
9. Il Collegio provinciale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
10. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea provinciale solo per giusta causa.
11. Il componente del Collegio provinciale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea provinciale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.



12. I componenti del Collegio provinciale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 15

Il/La Direttore/Direttrice

1. Il/La Direttore/Direttrice, se nominato, provvede al coordinamento delle attività del Forum, ne dirige gli uffici e ne cura l'amministrazione. È responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo/a stesso/a inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento provinciale, anche su specifiche questioni.
2. Il/La Direttore/Direttrice è nominato/a, su proposta del/della Portavoce, dal Coordinamento provinciale con apposita delibera che ne determina competenze, autonomia e responsabilità. Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Coordinamento provinciale.

Tomp

ARTICOLO 16

Consulte

1. Il Coordinamento provinciale può costituire, adottando un apposito Regolamento, consulte o gruppi di lavoro tematici o territoriali, permanenti e/o temporanei, per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.
2. Possono prendere parte alle Consulte o ai gruppi di lavoro, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non associati o non aderenti al Forum.

ARTICOLO 17

Libri sociali

1. Il Forum deve tenere:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea provinciale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento provinciale;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio provinciale di Garanzia.
2. Il Forum dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.

Ad. Car

3. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare.

ARTICOLO 18

Patrimonio e Risorse

1. Il patrimonio del Forum è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'ente;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Forum trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e quote degli Enti Aderenti;
 - b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) erogazioni liberali;
 - f) entrate da attività di interesse generale o diverse;
 - g) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

ARTICOLO 19

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il Forum non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Forum ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

Esercizio sociale e Bilancio

1. Il bilancio del Forum deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi

dell'articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento provinciale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione del Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale, all'Assemblea provinciale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.
4. Il Coordinamento provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento provinciale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento provinciale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea provinciale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.
6. Il bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Coordinamento provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea provinciale.

ARTICOLO 21

Incompatibilità e ineleggibilità

In relazione a tutte le cariche sociali, e alle funzioni di Direttore/Direttrice, l'Assemblea provinciale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

- 1) le cause di incompatibilità e ineleggibilità relative a:
 - A incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - B parlamentare nazionale ed europeo;
 - C ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;
 - D partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum così come disciplinati dal presente Statuto;
 - E partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum così come disciplinati dal presente Statuto;
 - F qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

- 2) la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- 3) Le causa di incompatibilità e ineleggibilità sono operative dal momento in cui si verificano.

Tonchi

ARTICOLO 22

Relazioni con il Forum regionale del Terzo Settore

1. Il Forum provinciale del Terzo Settore costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello provinciale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonomia e libera aggregazione dei cittadini.
2. Il Forum è un'articolazione territoriale del Forum regionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum regionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della provincia.
3. Il Forum ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore.
4. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum provinciale deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa, pena l'attivazione da parte del Forum regionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale e regionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali.
5. In ogni caso, il presente statuto e sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concesso 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum regionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali.
6. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente

[Signature]

Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e provinciali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale o regionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum provinciale, il Coordinamento regionale può deferire il Forum provinciale al Collegio regionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea regionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento di commissariamento d parte dell'Assemblea regionale è immediatamente esecutivo e non appellabile.

7. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum non ottemperi alla delibera dell'Assemblea regionale, Il Coordinamento regionale deferisce nuovamente il Forum al Collegio regionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.
8. Il Forum provinciale del Terzo Settore, entro il 15/07 di ogni anno, trasmette al Forum regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a sé stessi, Il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell'uso della denominazione e del logo del Forum secondo le modalità di cui al comma 6.
9. La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi "Forum provinciale del Terzo Settore" e l'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

ARTICOLO 23

Scioglimento

1. Lo scioglimento del Forum può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea provinciale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l'ente cui destinare il patrimonio in caso di scioglimento.
2. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

ARTICOLO 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizioni Transitorie

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività.

Touph



3 1917 26/10/2020

0,00 TNH20L001917000ZH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH

